

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento denominato "Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali", di qui in avanti "Dipartimento", istituito con D.R. n. 4251 del 12/07/2010, a seguito dell'accorpamento dei dipartimenti di Biologia animale "Marcello La Greca" e di Botanica, con successiva assunzione dell'attuale denominazione, avvenuta con D.R. n. 2988 del 09/06/2011, e afferenza ad esso dei docenti dell'ex dipartimento di Scienze Geologiche (prot. n. 39393 del 24/06/2011), e con sede in Catania, Corso Italia 57, Via Antonino Longo 19, Via Empedocle 58, Via Androne 81.

Art. 2

Funzioni

Il dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.

2. Il dipartimento può articolarsi in sezioni comprendenti uno o più settori scientifico-disciplinari, tra di loro omogenei, nel rispetto dell'art. 14, comma 5, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo.

Ogni sezione intradipartimentale deve essere costituita con le modalità stabilite dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo.

In particolare, il dipartimento ha al suo interno le seguenti sezioni intradipartimentali:

- a) Biologia Animale "Marcello La Greca", Via Androne, 81,
- b) Biologia Vegetale, Via Antonino Longo 19 (Orto Botanico) e Via Empedocle 58;
- c) Scienze della Terra, Corso Italia 57.

Ciascuna sezione individua, con modalità elettive, un proprio responsabile tra i docenti, con il compito esclusivo di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del dipartimento.

La carica di responsabile di sezione ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. I responsabili delle sezioni sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.

Art. 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto nel rispetto dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo da:

- a. i professori afferenti al dipartimento;
 - b. i ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al dipartimento;
 - c. il responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, senza diritto di voto, che assume le funzioni di segretario nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) dello Statuto di Ateneo.
3. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Dipartimento non può essere inferiore a 45 unità, ai sensi dell'art. 14, comma 4 dello Statuto di Ateneo.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.

In particolare, al Consiglio di Dipartimento spetta:

- a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
- b) formulare al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
- d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
- e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, anche in proiezione internazionale, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;
- f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) formulare proposte al Senato Accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;
- h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;
- j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;
- k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed

atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;

l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;

m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca;

n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;

o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;

p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al dipartimento;

q) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, ad eccezione di quelle di cui alle lettere: a-b-d-e-g-k-m-n-o-p-q del precedente comma.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Dipartimento, in via ordinaria ogni mese e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.

2. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.

3. La seduta può avvenire in presenza ovvero in modalità telematica. La convocazione della seduta del Consiglio deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'eventuale modalità telematica di svolgimento e deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato dall'interessato, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi.

4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti.

2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore, di cui al successivo articolo 9, comma 2.

3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.

4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore, ovvero, in assenza di entrambi, di un componente delegato dal direttore, nel rispetto della normativa vigente.

5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. È sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
3. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza, dei presenti.
4. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il direttore

1. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

Art. 10

Attribuzioni del direttore

Il direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai direttori di dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte dal responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, nell'ambito delle competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12

La Giunta

1. È composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore, che la presiede, e, senza diritto di voto, dal responsabile amministrativo-gestionale del dipartimento, che assume le funzioni di segretario nell'ambito delle

competenze ed entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge.

2. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10 dello Statuto, sono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. La Giunta si riunisce ogni volta che il direttore o almeno un terzo dei componenti della stessa lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.

4. La Giunta collabora con il direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13

La Commissione paritetica dipartimentale

1. La composizione della Commissione paritetica dipartimentale è disciplinata dall'art. 16, comma 1, dello Statuto di Ateneo. I compiti della Commissione paritetica dipartimentale sono definiti dall'art. 16, comma 4, dello Statuto di Ateneo.

2. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.

3. Per ciò che concerne la validità delle sedute della Commissione paritetica dipartimentale il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

4. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute della Commissione paritetica dipartimentale, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.

5. I verbali vengono trasmessi dal presidente della Commissione paritetica dipartimentale ai fini degli adempimenti consequenziali e vengono, altresì, comunicati al direttore del dipartimento.

Art. 14

Disponibilità finanziaria del dipartimento

Il dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali e dalle norme vigenti.

Art. 15

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.